



Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia
Direzione regionale Sanità

Prot. n. 929/DB1900
CL 15.80.50

Torino, li - 5 FEB. 2013

Ai Sigg.ri Direttori Generali ASL

Ai Sigg.ri Direttori Sanitari ASL

Ai Sigg.ri Direttori Sanitari di presidio
ospedaliero

Ai Sigg.ri Responsabili Punti Nascita

Ai Sigg.ri Responsabili Servizi Sociali
ospedalieri

e p.c. Ai Sigg.ri Direttori Enti Gestori delle funzioni
socio assistenziali

LORO SEDI

Oggetto: segnalazioni di nascita di minori a rischio da parte degli ospedali.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, dott.ssa Anna Maria Baldelli, con comunicazione del giugno 2012, evidenziava a questa Amministrazione una questione particolarmente rilevante inerente la segnalazione di situazioni di nascita di minori "a rischio" (ad esempio bambini nati in San o con genitori del tutto incapaci) da parte dei direttori sanitari degli ospedali, sede di punti nascita.

Nella citata comunicazione, si faceva specifico riferimento ad un episodio avvenuto in un ospedale che aveva segnalato una situazione di grave rischio non tempestivamente, ovvero quattro giorni dopo la dimissione del neonato.

In tale comunicazione, il Procuratore evidenziava la necessità di diffondere sul territorio regionale buone prassi, già esistenti presso alcuni ospedali piemontesi, che prevedono che i neonati in situazione di pregiudizio o presunto tale, vengano tempestivamente segnalati dalle Direzioni Sanitarie, consentendo in tal modo alla Procura di assumere le decisioni più opportune a protezione del minore prima che questi venga dimesso .

In termini generali, pertanto, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei destinatari della presente sugli adempimenti ai sensi dell'art. 9 legge 4 maggio 1983 n. 184, in materia di segnalazione di situazioni di abbandono di minori, in cui è previsto che chiunque ha facoltà di segnalare alla autorità pubblica situazioni di abbandono o di presunto abbandono di minori di età .

Tra i soggetti tenuti a riferire al più presto all'Autorità Giudiziaria minorile sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono, o di presunto tale, sono in primo luogo indicati i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità .

Nello specifico della materia oggetto della presente comunicazione, è opportuno soffermarsi sulle situazioni di minori per i quali già al momento della nascita si profila una situazione di rischio riconducibile alle seguenti principali fattispecie :

- condizioni di salute del neonato compromesse (per esempio SAN, sindrome da fetopatia alcolica) dovute a comportamenti trascuranti della madre durante e/o precedentemente alla gravidanza, riconducibili a dipendenze da sostanza;
- comportamenti del/dei genitore/i nella relazione con il neonato, rilevati dal personale sanitario, tali da far presumere una situazione di rischio e di pregiudizio nel caso di rientro a casa del minore.

La normativa in materia prevede sanzioni penali ai sensi dell'articolo 328 del codice penale, nei confronti di chi omette di riferire alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono o di presunto abbandono.

L'applicazione di buone consuetudini di lavoro, quindi, oltre che assicurare al minore la necessaria e tempestiva protezione, ha anche la funzione di garantire il personale dell'ospedale, responsabile della segnalazione, dal rischio di essere denunciato per abbandono di minori (art. 591c.p.) .

Per quanto applicabile, inoltre, ai casi di specie oggetto della presente comunicazione, si ritiene opportuno richiamare la Deliberazione della Giunta regionale n. 30-13077 del 19.1.2010 (pubblicata sul BUR n.4 del 28.1.2010) contenente precise indicazioni operative in materia di segnalazione di minori in presunto stato di abbandono

Le situazioni di più difficile gestione, in termini decisionali, sono , generalmente, quelle non note in precedenza né ai servizi territoriali né al servizio sociale ospedaliero.

In questi casi, risulta di primaria importanza il tempestivo coinvolgimento, da parte del personale sanitario che per primo osserva e rileva il comportamento pregiudizievole, del servizio sociale del presidio ospedaliero stesso, per una raccolta delle informazioni utili all'inquadramento del caso, e del servizio sociale territoriale nel caso la situazione fosse già nota, allo scopo di raccogliere, in tempo breve, le informazioni necessarie all'invio della segnalazione alla Procura prima delle dimissioni del neonato.

In tale segnalazione, circostanziata ed argomentata, sulla base degli elementi disponibili a quel momento, si rimette alla valutazione dell'Autorità Giudiziaria la decisione relativa alla permanenza del minore presso la famiglia d'origine ed alla sua dimissione.

Risulta evidente come, in tale fase, non sia praticabile procedere ad una valutazione approfondita delle competenze genitoriali, (in base ai criteri ed agli

indicatori prognostici contenuti nella citata DGR n. 30-13077 del 19.1.2010): tale tipo di valutazione si svolgerà, da parte dei Servizi competenti, in un momento successivo, su incarico dell'Autorità Giudiziaria.

Qualora il caso sia già noto, i servizi di riferimento si dovranno attivare per la tempestiva segnalazione alla Procura e per i necessari preventivi raccordi con la struttura ospedaliera, dove avverrà il parto, ed il servizio sociale ospedaliero.

In considerazione, dunque, di quanto fin qui evidenziato, delle previsioni normative in materia, delle conseguenti sanzioni penali in caso di omessa segnalazione, delle indicazioni operative contenute nella citata DGR n. 30-13077 del 19.1.2010, si invitano le Direzioni Sanitarie di presidio ospedaliero, i responsabili dei punti nascita e dei servizi sociali ospedalieri, a definire al proprio interno le modalità più idonee al fine di assicurare la tempestiva e necessaria protezione di un minore in situazione di pregiudizio e di salvaguardare, al contempo, i soggetti responsabili della segnalazione, da eventuali denunce e sanzioni penali.

Si chiede, parimenti, agli Enti Gestori di voler assicurare il necessario raccordo con le competenti Direzioni sanitarie di presidio ospedaliero al fine di garantire azioni tempestive ed integrate a protezione del minore in situazione di pregiudizio assicurandone la successiva presa in carico.

Si ringrazia per l'attenzione

Il Direttore Regionale Sanità
Sergio Morgagni



Il Direttore Regionale Politiche Sociali
Raffaella Vitale



PC/AC/MGA

